

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali - pag. 2
- Vendite online a privati con IVA a destino dal 1° luglio 2021. A cosa fare attenzione - pag. 5
- Antiriciclaggio: come effettuare l'identificazione da remoto - pag. 7
- Acconti, proroghe e fondo perduto: le Regioni che cambiano colore potrebbero perdere i benefici - pag. 10
- Decreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi - pag. 21

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Nell'IFRS 1 le regole tecniche per la prima adozione dei principi contabili internazionali - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Bando Economia Circolare: al via la compilazione delle domande - pag. 26

IMPRESA

- Brexit: nuovi modelli organizzativi per le imprese. In vista dell'exit day - pag. 27
- Marchi collettivi: dal 15 dicembre al via le domande per l'agevolazione diretta alla promozione all'estero - pag. 29
- Coronavirus: il Ministero della Salute riduce le zone rosse - pag. 29

IN EVIDENZA

Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 10 dicembre per i titolari di partita IVA, mentre slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% e per le attività dei due decreti Ristori con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione). Sempre al 10 dicembre slitta il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Invece, per i versamenti di ritenute, addizionali e IVA del 16 dicembre è prevista la sospensione fino al 16 marzo con calo di fatturato di novembre 2020 su 2019 di almeno il 33% o se si tratta di attività dei decreti Ristori in zona rossa. Sono queste alcune, ma non le uniche, novità in materia di proroga delle scadenze contenute nel decreto Ristori quater.

Dopo le prime anticipazioni sulle **proroghe dei versamenti dell'acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP** contenute nel comunicato stampa MEF del 27 novembre, il **decreto Ristori quater** passa il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Appare quindi più chiara la situazione delle **scadenze fiscali** interessate dalle **proroghe e sospensioni**. Questa volta, rispetto a quanto già previsto con i precedenti provvedimenti (in particolare il decreto Agosto e il decreto Ristori), di cui, comunque si deve tener conto, visto che sono ancora validi, l'intervento



Acconti, proroghe e fondo perduto: le Regioni che cambiano colore potrebbero perdere i benefici

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori quater interviene su più ambiti che hanno tutti in comune una criticità operativa: la conciliazione tra il beneficio (acconti, proroghe e fondo perduto) e l'andamento delle scale cromatiche delle Regioni. In relazione agli acconti, ad esempio, è necessario chiarire rispetto a quali "termini" si debba verificare il "colore" della zona per fruire dello slittamento senza riserve ovvero se tale termine debba considerarsi rispetto a una determinata data ovvero ancora se sia sufficiente che la regione sia transitata nel "rosso" anche se successivamente ha cambiato colore (al 30 novembre o al 10 dicembre). Proprio dal Ristori quater si attendeva una chiara indicazione normativa; in mancanza, l'unico criterio logico è che, indipendentemente dal tempo di permanenza nella zona ad alto rischio, si presuma sempre il mantenimento generalizzato e integrale del beneficio.

Il match "contro il resto del mondo" è un concetto identitario e filosofico della competizione tra gruppi; si potrebbero scrivere un gruppo ben individuato



Fisco

Le nuove misure anti Covid

Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Acconto delle imposte sui redditi e IRAP al 10 dicembre per i titolari di partita IVA, mentre slitta al 30 aprile 2021 per i soggetti non ISA con calo del fatturato del primo semestre almeno del 33% e per le attività dei due decreti Ristori con sede in zona rossa (se ristoranti anche arancione). Sempre al 10 dicembre slitta il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP. Invece, per i versamenti di ritenute, addizionali e IVA del 16 dicembre è prevista la sospensione fino al 16 marzo con calo di fatturato di novembre 2020 su 2019 di almeno il 33% o se si tratta di attività dei decreti Ristori in zona rossa. Sono queste alcune, ma non le uniche, novità in materia di proroga delle scadenze contenute nel decreto Ristori quater.

Dopo le prime anticipazioni sulle **proroghe dei versamenti dell'acconto di novembre della dichiarazione dei redditi e IRAP** contenute nel comunicato stampa MEF del 27 novembre, il **decreto Ristori quater** passa il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Appare quindi più chiara la situazione delle **scadenze fiscali** interessate dalle **proroghe e sospensioni**.

Questa volta, rispetto a quanto già previsto con i precedenti provvedimenti (in particolare il decreto Agosto e il decreto Ristori), di cui, comunque si deve tener conto, visto che sono ancora validi, l'intervento è a più ampio raggio.

Infatti, le novità riguardano non solo le dichiarazioni dei redditi e IRAP, oltre che l'IMU, ma anche i **versamenti di dicembre** (ritenute, addizionali e IVA) e l'appuntamento con le **rate della rottamazione** anch'esse in calendario a dicembre.

Proviamo, dunque, a tracciare una sorta di calendario con l'indicazione delle nuove date.

Scadenze del 10 dicembre 2020

Il 10 dicembre vede alcune nuove scadenze da un lato e lo slittamento di altre.

Iniziamo dalle prime. Il 10 dicembre scade il termine per:

- il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; **non è chiaro** se la proroga interessi anche le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione, ma, salvo prese di posizioni ufficiali di segno opposto, si presume che la risposta sia positiva;
- la **presentazione**, in modalità telematica, della **dichiarazione dei redditi e IRAP** per il periodo d'imposta 2019.

Da segnalare anche che:

- entro lo stesso termine scade anche la presentazione

del **modello 770**;

- il versamento cumulativo delle rate 2020 della rottamazione fissate al 10 dicembre dal decreto Cura Italia, slitta al 1° marzo 2021 come si dirà di seguito.

Scadenze del 16 dicembre 2020

Al 16 dicembre si registrano alcune conferme, ma anche molte novità.

Partiamo dalle conferme: il **versamento della seconda rata IMU** non subisce proroghe.

Leggi anche Saldo IMU 2020: versamento entro il 16 dicembre, non per tutti

Pertanto, entro il 16 dicembre occorre effettuare il versamento da parte di tutti coloro che non sono interessati dalle esclusioni introdotte con i vari decreti anti Covid, tra cui anche il **decreto Ristori quater**.

In particolare, il nuovo decreto interviene sulle esenzioni IMU chiarendo che il **pagamento è abbuonato** quando l'utilizzatore coincide non con il "proprietario", ma con "il soggetto passivo d'imposta" (ciò allarga il campo di applicazione dell'esonero in tutti i casi in cui, come ad esempio nel leasing, il soggetto passivo non è, appunto, il proprietario).

Alla luce di quanto appena detto, sono esentati dal versamento gli immobili:

- a) adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) rientranti nella categoria catastale D/2 (**alberghi e pensioni** con fine di lucro) e **relative pertinenze**, quelli degli **agriturismi**, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed & breakfast**, dei residence e dei campeggi;
- c) rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- d) rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a

spettacoli **cinematografici, teatri e sale per concerti** e spettacoli;

e) destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**;

f) in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (comprese le relative pertinenze): si tratta delle categorie economiche **riportate nell'Allegato 1** al decreto Ristori;

g) delle attività elencate nell'**allegato 2** al **decreto Ristori bis**, se con sede in **zona rossa**.

In tutti i suddetti casi, eccetto che per gli immobili elencati ai punti a) e c) per godere dell'esonero è necessario che i **soggetti d'imposta** siano **anche gestori** delle attività ivi esercitate.

Sempre in tema IMU, da segnalare l'eventualità di dover **rivedere i calcoli** e far versare l'eventuale differenza entro il 28 febbraio 2021, se i **Comuni inseriscono** le delibere con le **aliquote entro il 31 dicembre 2020**. Tale possibilità è prevista dal D.L. n. 125/2020, decreto che proroga lo stato di emergenza, che ha avuto il via libera di conversione da parte della Camera.

Per quanto riguarda, invece, delle modifiche, come si dirà di seguito, slittano a marzo i **versamenti delle ritenute, addizionali e IVA**.

Scadenze del 18 dicembre 2020

Il decreto Ristori quater prevede che il **versamento del PREU** e del **canone concessorio** del quinto bimestre 2020 deve essere versato in misura **pari al 20%** del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza il 18 dicembre 2020.

La restante quota, **pari all'80%**, può essere versata con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

Scadenze del 16 marzo 2021

Slittano dal 16 dicembre 2020 al 16 marzo 2021, i termini per il versamento:

a) delle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**;

b) dell'**IVA**;

c) dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

La sospensione vale solo per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non **superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o

dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La suddetta sospensione vale anche:

1) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno **intrapreso l'attività** di impresa, di arte o professione, in data **successiva al 30 novembre 2019**.

2) a **prescindere dai requisiti** relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

2.1) ai soggetti che esercitano le attività economiche **sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020**, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

2.2) ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di **ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come **zone arancioni o rosse**;

2.3) ai soggetti che operano nei **settori economici** individuati nell'**Allegato 2** del **decreto Ristori bis**, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come **zone rosse**.

Come accennato, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, **fino a un massimo di quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Un'ultima considerazione va fatta in merito al **versamento dell'acconto IVA** del 27 dicembre 2020.

Siccome la norma di sospensione fa riferimento ai "termini che scadono nel mese di dicembre 2020", si presume che vi rientri anche l'acconto IVA: se tale interpretazione, come si suppone, venisse confermata, anche l'acconto IVA, per i soggetti sopra elencati, slitta al 16 marzo 2021.

Scadenze del 30 aprile 2021

Al 30 aprile 2021 slitta, per molti contribuenti con determinati requisiti, il versamento del **secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP**.

In particolare, sono interessati:

1) i **soggetti ISA** che:

1.1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di **almeno il 33%**, ovunque esercitino l'attività;

1.2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano tra uno dei codici Ateco elencati nell'**allegato 1 o 2** al **decreto Ristori bis** e hanno domicilio fiscale o sede in una **regione rossa**;

1.3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l'attività di gestione di **ristoranti** con domicilio fiscale o sede in una **regione arancione**;

2) i **soggetti non ISA**:

2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 33%** rispetto al primo semestre 2019;

2.2) con sede nelle **zone rosse**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due **allegati** (allegato 1 e allegato 2) del decreto Ristori bis;

2.3) con sede nelle **zone arancioni**, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono **ristoranti**.

Fisco

One Stop Shop

Vendite online a privati con IVA a destino dal 1° luglio 2021. A cosa fare attenzione

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Dal 1° luglio 2021 qualunque vendita online ad un privato di altro Paese UE dovrà essere assoggettata all'IVA del Paese di destinazione. Non sarà, però, necessario identificarsi aprendo una partita IVA in ogni Paese in cui l'impresa ha clienti: il venditore potrà avvalersi della procedura informatica, accentrata presso la propria Amministrazione finanziaria, che consentirà di "fermarsi una sola volta" (one stop), versando distintamente l'IVA di ogni Paese. L'aspetto di (prevedibile) maggiore criticità riguarderà l'esatta individuazione dell'aliquota applicabile. A tal fine la Commissione europea metterà a disposizione un file con tutte le aliquote. Ma cosa potrà accadere in termini di accertamento e di contenzioso in un altro Stato? L'auspicio è che, in caso di errore, la contestazione sia limitata all'imposta e non si estenda alle sanzioni.

Il confinamento a casa per prevenire la diffusione della pandemia ha fatto crescere in modo esponenziale gli **acquisti di beni**, ordinati **online** da parte delle famiglie. I molti che hanno fatto ricorso a questa modalità di approvvigionamento si sono resi conto che l'ordine sulla più grande piattaforma (ma lo stesso avviene su tutte) viene talora **evaso direttamente dal gestore**, che garantisce consegne veloci e spesso a costo zero a chi beneficia della condizione "prime". Ma la maggior parte degli articoli viene espressamente identificata con il nome del **fornitore**, che provvede direttamente alla **spedizione al cliente privato**, con la richiesta di un contributo per la consegna.

Notizie di questi giorni ci segnalano che da giugno 2019 a maggio 2020 oltre 60 milioni di prodotti sono stati comprati sulla principale piattaforma, contro i 45 milioni del precedente periodo. Il dato statistico più interessante riguarda il numero delle **14.000 piccole e medie imprese italiane** attive sul sito, che hanno venduto **all'estero merci per più di 500 milioni di euro**. Per quanto possa valere una media, ognuna di queste imprese ha conseguito ricavi transnazionali per circa 36.000 euro all'anno.

Le vendite a distanza nell'Unione europea

Questa definizione viene utilizzata nella prassi sin dall'introduzione delle regole sugli scambi intracomunitari. I criteri sono due: l'acquirente non deve essere un soggetto d'imposta (o, come si usa dire, deve trattarsi di un "privato") e la merce deve essergli spedita dal fornitore, in uno Stato diverso da quello di origine. Nel nostro ordinamento nel D.L. n. 331/1993 è inserita un'esemplificazione relativa alla modalità di formulazione dell'ordine "in base a cataloghi, per corrispondenza e simili", che aveva portato a notevoli incertezze, tanto che il legislatore dovette intervenire (art. 11-*quater*, D.L. n. 35/2005, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80) per affermare

l'irrelevanza della modalità con cui la merce viene ordinata.

La nozione di "**vendite a distanza**" sarà formalizzata **dal 1° luglio 2021**, nel paragrafo 4 dell'art. 14 della vigente direttiva (n. 2006/112/CE), con l'ulteriore puntualizzazione recata dal nuovo art. 5-*bis* del regolamento UE n. 282/2011, di esecuzione della direttiva, per far considerare come spedito dal fornitore - e quindi soggetto alle regole delle vendite a distanza - anche l'invio curato da un vettore, che il cliente privato ha scelto a seguito della messa in contatto da parte del fornitore. Oppure quando il venditore abbia comunicato in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Questa precisazione assume notevole rilievo per le vendite originate in Paesi con aliquota inferiore a quella del Paese di destinazione. Per beneficiare dell'aliquota più favorevole si eludeva la disciplina delle vendite a distanza, facendo figurare che il vettore era stato scelto di iniziativa del consumatore residente nell'altro Stato. E ciò in quanto l'introduzione di beni da un altro Paese UE curata da un privato non determina alcuna operazione intraunionale, a differenza di quanto avviene nell'esercizio di impresa.

L'uscita dalle "soglie di protezione"

Il principio generale degli scambi intraunionali, sia tra imprese che verso i privati, è quello di applicare l'**imposta a destino**, in quanto l'IVA ha sicuramente la natura di un'imposta di consumo.

Per evitare che i venditori di beni ai privati di altri Paesi UE dovessero aprire partite IVA in qualsiasi altro Stato di possibile destinazione dei beni, erano state introdotte le cd. "**soglie di protezione**". In altri termini ciascuno Stato tollera che entrino beni destinati ai privati, per i quali l'IVA applicata è quella dello Stato di origine e non di destinazione.

La soglia generale è di **35.000 euro**, come insieme di

tutti gli acquisti fatti dai privati di quel Paese, provenienti dal medesimo fornitore di un altro Stato. La soglia è di 100.000 euro solo per alcuni Stati (Germania, Olanda, Lussemburgo). Questi limiti sono correttamente formulati come **deroga al principio di territorialità**, anche se non sono facilmente controllabili da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione, considerando la miriade di spedizioni destinate ai consumatori.

Dal 1° luglio 2021 queste soglie verranno meno (salvo una deroga generalizzata per i piccolissimi fornitori, pari a 10.000 euro per il totale delle vendite nell'insieme dei Paesi europei) e pertanto qualunque vendita a un privato di altro Paese UE dovrà essere assoggettata all'IVA del Paese di destinazione.

Il Sistema OSS - One Stop Shop

Come già sperimentato per i servizi online, nel cd.

mini One Stop Shop non sarà però necessario identificarsi, cioè aprire una partita IVA, in ciascuno dei Paesi in cui l'impresa ha dei clienti, in quanto il venditore potrà avvalersi della procedura informatica, accentrata presso la propria amministrazione finanziaria, che consentirà di "fermarsi una sola volta" (**one stop**), versando distintamente l'IVA di ogni Paese.

In questo ambito l'aspetto di prevedibile maggiore criticità riguarderà l'esatta individuazione dell'aliquota applicabile. La Commissione europea metterà a disposizione un file con tutte le aliquote, a condizione che il fornitore riesca a collocare correttamente il bene venduto rispetto alla Nomenclatura Comune della tariffa doganale. Meglio non pensare a cosa può accadere in termini di accertamento e di contenzioso in un altro Stato: si auspica che in caso di errore la contestazione sia limitata all'imposta e non si estenda alle sanzioni.

Fisco

Lo Studio del Notariato

Antiriciclaggio: come effettuare l'identificazione da remoto

di Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino - Facoltà di economia

Il ricorso a collegamenti da remoto va valutato anche con riferimento agli obblighi antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela. Le identificazioni e le transazioni dei clienti svolte con sistemi di identificazione digitale affidabili e indipendenti, dotati di adeguate misure di mitigazione del rischio, possono presentare un livello di rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio. La legislazione nazionale già prevede alcune ipotesi di adeguata verifica della clientela a distanza, alle quali si sommano le indicazioni del GAFI emanate a marzo 2020 e i suggerimenti del Consiglio nazionale del Notariato.

La pandemia in atto ha senza dubbio accelerato il processo di effettuare conferenze, riunioni, incontri, etc. da remoto o a distanza che, da qualche anno, si è posto all'attenzione nell'ambito delle iniziative finalizzate, da un lato, a salvaguardare la salute dei dipendenti, dall'altro, a contrarre i costi del mondo economico e professionale.

Tale processo, tuttavia, deve essere confrontato con gli **adempimenti** previsti dalla normativa **antiriciclaggio**, sempre più stringente, in materia di **adeguata verifica della clientela** nonché con la tendenza, soprattutto con gli intermediari, di utilizzare sempre più frequentemente nuove modalità per l'identificazione a distanza (ID) relativamente all'incremento di prodotti e servizi che non richiedono la presenza fisica del cliente.

Fermo restando che non tutte le attività possono essere svolte da remoto, è noto che uno dei punti fermi del vigente quadro giuridico sia costituito dall'identificazione dei soggetti, adempimento che, in pratica, riguarda non solo il mondo finanziario e professionale ma anche altri settori dell'economia.

Tale identificazione, in presenza di un **esecutore** (soggetto che agisce per conto di altro in funzione di un mandato o procura, nonché il rappresentante legale di un soggetto con personalità giuridica) richiede anche la **verifica dell'identità** del rappresentante, oltre dell'esistenza e della portata del **potere di rappresentanza**.

Al fine di poter utilizzare la modalità da remoto, nell'ambito societario si è provveduto, ad esempio, a modificare le norme statutarie prevedendo espressamente tale modalità per lo svolgimento delle assemblee (consiglio di amministrazione, approvazione della semestrale, approvazione del bilancio, etc.).

In ogni caso, qualunque sia la piattaforma utilizzata (alcune del tutto gratuite, altre a pagamento), si pongono due esigenze insopprimibili: la **certezza** che lo strumento consenta l'effettiva adeguata verifica e la **sicurezza** delle conversazioni.

Il quadro giuridico nazionale, come si vedrà, già prevede tale possibilità, sebbene l'identificazione sia stata costruita con riferimento alla presenza fisica e all'esibizione della documentazione in originale (carta d'identità, passaporto, patente, etc.).

Le indicazioni delle Istituzioni

Un tema così delicato, ovviamente, non poteva sfuggire all'attenzione non solo del GAFI (Group d'action financière) che, nel mese di marzo 2020, ha emanato un importante documento in materia, ma anche della Banca d'Italia che, a sua volta, ha emanato proprie istruzioni.

Il GAFI, invero, quantifica i pagamenti digitali in una percentuale del 12,7% dell'ammontare globale delle transazioni e stima che, entro la fine del 2022, il 60% del PIL mondiale sarà digitalizzato.

A fronte di questo incremento ha ritenuto determinante emanare delle indicazioni per individuare degli standard adeguati che consentano di utilizzare sistemi di identificazione digitale rispondenti ai requisiti AML/CFT.

Il GAFI richiama **interazioni "non faccia a faccia"** per fare riferimento a quelle che avvengono a distanza, da intendersi nel senso che le parti non si trovano nella stessa posizione fisica e svolgono attività con mezzi digitali o altri strumenti remoti, come la posta o il telefono.

Da ultimo, poi, è stato pubblicato un pregevole studio anche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato (Identificazione non in presenza fisica nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo internazionale), anch'esso di assoluta rilevanza, per il suo contenuto, certamente utile per chiarire i numerosi dubbi che sono sorti in materia, sebbene, come avverte lo stesso documento, gli obblighi di identificazione in capo ai notai sono assai più stringenti di quelli previsti per gli altri soggetti di collaborazione attiva.

È indubbio, comunque, che una volta assicurata la

sussistenza dei richiamati presupposti, l'**identificazione digitale** presenta **vantaggi indiscutibili** non solo nelle transazioni finanziarie - aspetto sul quale il GAFI pone, da sempre particolare attenzione - ma anche in altre attività economiche e sociali.

Secondo le indicazioni del GAFI, è importante chiarire che le identificazioni e le transazioni dei clienti svolte "non faccia a faccia" che si basano su affidabili e indipendenti sistemi di identificazione digitale, dotati di adeguate misure di mitigazione del rischio, possono presentare un livello standard di rischio e possono persino essere a rischio più basso se vengono implementati livelli di garanzia più elevati e/o appropriate misure di controllo del rischio antiriciclaggio.

Gli standard tecnici consentono, pertanto, la verifica e l'attribuzione a distanza dell'identità, anche a livelli di garanzia più elevati.

Tuttavia, va anche evidenziato che sussistono **concreti rischi** sia in caso di utilizzazione di **reti di comunicazioni aperte** sia per un prevedibile utilizzo di **false identità digitali**, rischio che risulta particolarmente avvertito con riferimento allo spostamento di disponibilità finanziarie, sovente senza possibilità di individuare successivamente gli autori.

Si registra, tuttavia, unanimità nel ritenere che l'identificazione digitale consenta di conseguire rilevanti vantaggi, anche con riferimento all'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Ovviamente, il GAFI, rifacendosi a una precedente raccomandazione (n. 10), si è limitato a fornire indicazioni di massima, fermo restando che qualunque soluzione scelta richiede un sistema di identificazione digitale.

Va da sé che detti sistemi devono provenire da fonti di informazioni affidabili ed intelligenti e nel, contempo, devono garantire un livello di affidabilità e indipendenza adeguato.

Le ipotesi di adeguata verifica a distanza già consentite

Occorre dare atto al nostro legislatore di essere stato molto previdente ove si consideri che l'art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 231/2007 già disciplina alcune ipotesi in cui sia possibile svolgere l'identificazione non in presenza del cliente.

A mente di tale disposizione, infatti, l'**obbligo di identificazione** si considera **assolto**, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una **firma digitale** associata a documenti informatici;
- 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di

livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;

4) per i clienti che siano **già** stati **identificati** dal soggetto obbligato in relazione a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

In merito, può essere utile ricordare che la Corte di Cassazione (SS.UU., sentenza 27 aprile 2018, n. 10266) ha chiarito che, secondo il diritto dell'UE, le firme digitali di tipo CAdES, ovvero sia CMS ovvero sia PDF sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezione alcuna.

In senso conforme il Consiglio di Stato (sez. 3, 27 novembre 2017, n. 5504I) per il quale, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'UE, sono stati adottati degli standards europei mediante il regolamento eIDAS e la conseguenziale decisione esecutiva (Comm. UE n. 2015/1506), che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES.

In merito all'efficacia del documento informatico, la stessa sussiste quando vi è apposta una **firma digitale**, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati da Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I possibili rischi

La **manca di una disciplina omogenea** in materia sia a livello internazionale che comunitario - e comunque di un accordo generalizzato per lo sviluppo e l'applicazione di identità digitale - ha indotto il GAFI a individuare una pluralità di tecnologie che possono essere utilizzate per l'**identificazione digitale della clientela**.

Sia pure a livello puramente esemplificativo, il documento del GAFI prende in considerazione, richiamandole, sia le garanzie introdotte da alcuni ordinamenti giuridici nonché i requisiti tecnici richiesti in materia di identità digitale, oltre alla sicurezza delle tecnologie informatiche senza mai trascurare il rilevante profilo della privacy.

Come sempre avviene nel mondo dell'informatica e della telematica, il principale modello di riferimento è costituito dagli **standard di garanzia** degli Stati Uniti dell'identità digitale /US National Institute of Standard and technology (NIST).

Un secondo richiamo importante riguarda le indicazioni fornite dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che ha per oggetto disposizioni in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Al fine di ridurre i rischi, è demandato alle Autorità dei singoli Paesi la valutazione dell'impatto conseguente all'utilizzo dell'identificazione digitale tenendo conto sia il quadro giuridico vigente sia, in prospettiva, le possibili evoluzioni in materia.

In ogni caso, qualunque sia la soluzione adottata, è raccomandato che venga assicurata un'azione di controllo basata sul rischio che sfrutti i flussi di dati e consenta, attraverso una visione "multi-stakeholder" lo sfruttamento delle opportunità.

Va da sé, come sempre, che la **riduzione dei rischi**

passa attraverso la **cooperazione** e il **coordinamento** tra Autorità competenti finalizzato all'adozione di un approccio globale e coordinato.

Le conclusioni del Notariato in materia di adeguata verifica della clientela

Secondo le indicazioni dello Studio del Notariato, in una possibile procedura di **identificazione a distanza** con sottoscrizione dei documenti relativi all'**adeguata verifica**, è possibile prevedere l'utilizzo **alternativo o cumulativo** dei seguenti strumenti:

- 1) **conoscenza pregressa** e sottoscrizione delle dichiarazioni *ex art. 22*, D.Lgs. n. 231/2007 in tutte le modalità consentite dall'ordinamento giuridico, sia cartacee che elettroniche, purché queste ultime integrino il requisito della forma scritta;
- 2) **produzione di documenti autentici** (atti notarili, documenti firmati digitalmente, dichiarazioni dell'autorità consolari), nonché sottoscrizione come al punto 1).
- 3) identificazione a distanza tramite il **certificato qualificato** nonché sottoscrizione delle dichiarazioni *ex art. 22* in modalità sia cartacea che elettronica con il medesimo certificato qualificato;
- 4) identificazione a distanza tramite i **documenti di identità elettronici** (CIE) o **passaporto elettronico** (PE) o tramite **SPID di massimo livello** (livello 3 con token fisico) e sottoscrizione delle dichiarazioni come al punto 1).

Fisco

Decreto Ristori quater

Acconti, proroghe e fondo perduto: le Regioni che cambiano colore potrebbero perdere i benefici

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Il decreto Ristori quater interviene su più ambiti che hanno tutti in comune una criticità operativa: la conciliazione tra il beneficio (acconti, proroghe e fondo perduto) e l'andamento delle scale cromatiche delle Regioni. In relazione agli acconti, ad esempio, è necessario chiarire rispetto a quali "termini" si debba verificare il "colore" della zona per fruire dello slittamento senza riserve ovvero se tale termine debba considerarsi rispetto a una determinata data ovvero ancora se sia sufficiente che la regione sia transitata nel "rosso" anche se successivamente ha cambiato colore (al 30 novembre o al 10 dicembre). Proprio dal Ristori quater si attendeva una chiara indicazione normativa; in mancanza, l'unico criterio logico è che, indipendentemente dal tempo di permanenza nella zona ad alto rischio, si presuma sempre il mantenimento generalizzato e integrale del beneficio.

Il match "contro il resto del mondo" è un concetto identitario e sociologico; si potrebbero scrivere ampi trattati sulle implicazioni filosofiche della competizione tra un gruppo ben individuato e il "resto del mondo", anche se, perlomeno nel calcio, la dimensione titanica è sminuita dal fatto che si gioca, pur sempre 11 contro 11. Nelle partitelle improvvisate con le porte segnate dagli zaini nel cortile di casa o nelle pause durante la ricreazione, contrapporre una comunità definita e numericamente proporzionata all'insieme complementare di tutti gli altri è tradizionalmente uno dei modi più comuni di fare le squadre: Italia contro resto del mondo, seconda D contro resto del mondo, liberi professionisti contro resto del mondo. Una **partita impari**, quest'ultima, perché se dovessimo dividerci davvero in "codici ATECO", da una parte troveremmo un'immensa platea di beneficiari e dall'altra solo una sparuta minoranza di "liberi" professionisti iscritti agli Ordini affaticati dalle innumerevoli contraddizioni contenute nei D.P.C.M., dalle perpetuate discriminazioni e false promesse.

Ristori, ma non per tutti: i nuovi beneficiari

Nel decreto Ristori quater l'elenco dei codici ATECO ammessi ai contributi a fondo perduto si amplia, ancora una volta, ma non per i liberi professionisti. Quest'ultima richiesta, ormai sostenuta unanimemente (anche dal "resto del mondo"), è stata ulteriormente rinviata all'ultimo capitolo della saga dei Ristori, in uscita a gennaio 2021, e già ribattezzato, appunto, "The final". Nel quinto Ristori, secondo le affermazioni del Ministro dell'Economia, entrerà in gioco "un **meccanismo organico di natura perequativa**" che andrà oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici ATECO, basandosi sul **rimborso di parte dei costi fissi** e che "dovrebbe" ristorare, sulla base dei dati del 2020, **anche i liberi professionisti iscritti** agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla gestione separata.

In attesa del "the final" decreto, il Ristori quater amplia l'elenco dei beneficiari ammessi al contributo a fondo perduto con una lista (cfr. Tabella n. 1) di ben **31 nuovi codici ATECO** che riguardano agenti, mediatori e procacciatori di affari.

CODICE ATECO	DESCRIZIONE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gas, gas in bombole e simili-lubrificanti	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche, salumi
46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi
46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarine ed altri prodotti similari
46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari
46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia, scope, spazzole, cesti e simili	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti (latici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi
46 15 06	Proccacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici), tabacco
46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	46 17 08	Proccacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco
46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco
46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e orificeria
46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valigie ed articoli da viaggio	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46 16 08	Proccacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	46 19 02	Proccacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofruticoli freschi, congelati e surgelati		

Acconti, proroghe e fondo perduto: cosa accade alle Regioni che cambiano colore

Il Ristori quater interviene su più ambiti che trasversalmente hanno in comune tutti una **criticità operativa**: la conciliazione tra il beneficio (data di entrata in vigore) e l'andamento delle scale cromatiche delle Regioni. Allo stato dell'arte non è semplice, ad esempio, sciogliere i nodi per accedere al rinvio degli acconti legandoli ai cambiamenti cromatici delle Regioni.

Leggi anche

- Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

- Decreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi

L'alternanza dei colori, che in alcuni casi porterà una ventata di libertà e respiro alle attività commerciali, potrebbe però ingannare, sul piano del fisco e dei bonus, gli esercenti di alcune regioni che sono transitate in zone a basso rischio. Degradando colore, i ristoranti di Liguria e Sicilia, adesso regioni gialle, potrebbero perdere, in assenza di ulteriori chiarimenti, gli aiuti previsti per le zone ad alto rischio.

Secondo un'interpretazione letterale della norma, i ristoratori liguri e siciliani **rischiano l'accesso al rinvio automatico delle imposte** nonostante siano stati soggetti alle restrizioni, riservate alle zone ad alto rischio, per tutto il mese di novembre.

Il puzzle dei decreti Ristori rischia, purtroppo, di creare lapalissiane e **ingiustificate discriminazioni** per gli operatori economici. La saga dei ristori è, infatti, asincrona rispetto alle ordinanze del Ministero della Salute.

Quanti, ad esempio, applicano gli ISA, con o senza perdite, beneficiano dei rinvii fiscali in forza del

decreto Ristori bis. L'obiettivo del Ristori quater era, tra le altre cose, quello di estendere lo stesso trattamento a chi non applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, rinviando *tout court* al 30 aprile. I contribuenti non soggetti agli ISA hanno diritto alla sospensione degli acconti IRPEF, IRES e IRAP solo se possiedono codice ATECO ricompreso negli allegati ai primi due decreti Ristori e risiedono in zona ad alto rischio oppure, se sono dei ristoratori ed esercitano la propria attività anche in zona arancio. A seguito della regressione cromatica questi soggetti rischiano però, pur avendo ampiamente sostato in zone a scenario 3 e 4, di perderne il beneficio. Le **attività imprenditoriali transitate in zone a basso rischio** dovranno, infatti, rispettare un'**ulteriore condizione**: aver subito nei primi sei mesi dell'anno, una **riduzione del volume di fatturato**, rispetto ai primi sei mesi del 2019, di almeno il 33%.

Proseguendo con questa logica anche rispetto all'**IMU** si potrebbe registrare più di qualche grattacapo. Il saldo dell'imposta municipale è stato, infatti, cancellato e non sospeso dal decreto Ristori bis che è entrato, però, in vigore il 9 novembre.

Sul piano dei benefici fiscali, se l'unico criterio che determina il diritto è il colore della propria regione nel momento di entrata in vigore della norma si palesano all'orizzonte potenziali ingiustificate discriminazioni e una montagna di **contenzioso**.

Leggi anche Decreti Ristori, Ristori-bis e Ristori ter e il cambio di colore delle Regioni: rischi di contenzioso?

La questione ambigua in relazione, ad esempio, agli **acconti** è quella di chiarire, stante il continuo cambio cromatico delle regioni, rispetto a quali **"termini"** si debba verificare il **"colore"** della zona per fruire dello

slittamento senza riserve, ovvero, se tale termine debba considerarsi in maniera rigorosa, rispetto a una determinata data, o se sia sufficiente, come sembrerebbe più equo, che la regione in cui è situata l'attività in questione sia transitata nel "rosso" anche se successivamente ha cambiato colore al 30 novembre o al 10 dicembre.

Si attendeva una **chiara e specifica previsione normativa**, proprio nel Ristori quater, che introducesse un principio universale per governare i complicati meccanismi di conciliazione dei provvedimenti che via via

si sono susseguiti con l'andamento cromatico delle regioni, ma in assenza di precisazioni l'unico criterio, per analogia, che riteniamo logico è che, **indipendentemente dal tempo di permanenza** nella zona ad alto rischio, si dovrà sempre presumere il mantenimento generalizzato e integrale del beneficio. Con tale presupposto, anche nei casi di degradazione cromatica, l'aver solo transitato nelle aree a scenario 3 e 4 dovrà dare origine alla conservazione del beneficio, della proroga o del ristoro.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

E' sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la cessione dei beni a società partecipate che ritornano ai figli venditore iniziale

Costituisce sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte la condotta del contribuente che pone in essere atti idonei a ostacolare la riscossione, quali plurime cessioni di immobili a società terze partecipate, a loro volta trasferiti mediante cessione di quote dell'azienda a persone fisiche unite da legami di parentela con il debitore iniziale. Il tutto nella consapevolezza della condizione debitoria e dell'imminente procedura di riscossione. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33417 depositata il 27 novembre 2020.

Un contribuente, in qualità di legale rappresentante di una società, veniva indagato per aver trasferito la piena proprietà di una serie di immobili, dell'ente amministrato nonché debitore verso il Fisco, ad una società da questa interamente partecipata, le cui quote, poi sono state successivamente cedute dal nuovo rappresentante legale ai propri figli. Secondo gli inquirenti la condotta tenuta nella piena consapevolezza della posizione debitoria della società amministrata integrava la violazione dell'art. 11 del DLgs 74/2000, ossia il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. A carico dell'indagato si apriva un processo penale che si concludeva con l'assoluzione in primo grado, e la condanna in appello. Avverso la predetta sentenza la difesa dell'imputato proponeva ricorso in Cassazione per la non corretta applicazione della legge penale.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33417 del 2020 ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato. I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto integrato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte da parte del contribuente sotto entrambi i profili oggettivo e soggettivo del reato. A norma dell'art. 11, 1c del DLgs 74/2000, sono punite le condotte consistenti in una vendita simultanea dei propri o altrui beni oppure nel compimento di altri atti fraudolenti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, nella piena consapevolezza dell'effettiva contrarietà alle disposizioni di legge, al fine specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle relative sanzioni

amministrative ed

interessi eventualmente maturati. Ebbene, nel caso del contribuente le operazioni negoziali consistenti nella vendita degli immobili dalla società debitrice alla partecipata e poi della successiva cessione delle quote della partecipata ad acquirenti terzi privati, legati da un rapporto di parentela con l'originario legale rappresentante, valutate complessivamente, rientrano nella nozione di atti fraudolenti della norma. Questi, infatti, pur determinando un trasferimento effettivo del bene sono connotati da elementi di inganno ed artificio, tendenti alla sottrazione delle garanzie patrimoniali all'esecuzione. La prova è data dal fatto che a partire dal primo trasferimento l'esecuzione esattoriale è stata resa più problematica in considerazione dell'impossibilità di pignorare direttamente gli immobili e dalla necessità del previo pignoramento delle quote della società, ove appunto erano confluiti. L'elemento soggettivo del reato, prosegue la Corte, può essere facilmente ravvisato proprio nella tempistica delle operazioni e nella consapevolezza, dell'imputato del debito tributario e dell'imminenza dell'esecuzione esattoriale. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Copia relata di notifica o avviso di ricevimento: se disconosciute il giudice può ricorrere a presunzioni

Con l'ordinanza n. 27181 depositata il 27 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui l'agente della riscossione produce in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesta la conformità delle copie prodotte agli originali. In questa ipotesi, il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione. Deve infatti valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

Una società impugnava degli estratti di ruolo nonché

un precedente avviso di accertamento e una intimazione di pagamento, deducendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento relative a quella pretesa. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso in relazione ad una delle cartelle di pagamento. La CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che non vi fosse prova della notificazione delle cartelle di pagamento, con particolare riferimento alla mancanza della sottoscrizione con firma digitale (pdf/a o con estensione p7m) nel documento allegato alle mail, trasmesse a mezzo *pec*, costituito dalla cartella oggetto di notificazione. Il giudice d'appello quindi riteneva inesistente la notificazione delle cartelle di pagamento e non sanata dalla indicazione nell'oggetto della *pec*, dei numeri identificativi delle stesse. Con riferimento poi, ad una delle cartelle, la corte di merito, accoglieva l'istanza di disconoscimento della documentazione allegata in copia, ritenendo che il funzionario competente non potesse autenticarla. Avverso la sentenza della CTR, l'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, con diversi motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 27181 depositata il 27 novembre 2020, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata accogliendo il ricorso dell'Ufficio. La Suprema Corte, innanzitutto, ricorda il principio condiviso della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in caso di notifica a mezzo *pec*, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non debba essere necessariamente sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. Infatti a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo un apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. (tra le altre Cass. 31605/2019; Cass. 21290/2018). Dunque la CTR aveva errato nel ritenere che la cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta digitalmente con estensione PDF/A o P7m statuendo conseguentemente la nullità della notificazione. Per quanto concerne poi gli effetti dell'intervenuto disconoscimento della copia rispetto all'originale, i giudici

di legittimità rammentano che ove il destinatario della cartella di pagamento contesti la notifica, l'agente della riscossione possa dimostrarla producendo copia della stessa. Egli non ha l'onere di depositare l'originale anche in caso di disconoscimento, in quanto tale procedura non produce gli effetti del disconoscimento di scrittura privata di cui all'art. 215 comma 2 c.p.c. (per cui in mancanza di verifica è preclusa l'utilizzabilità della scrittura) potendo il giudice avvalersi di altri mezzi di prova comprese le presunzioni. Nella specie, la CTR nella parte in cui si era limitata a prendere atto del disconoscimento della relata di notifica all'originale, senza accertare in ogni caso la conformità all'originale, anche mediante altri mezzi di prova, non aveva fatto buon governo dei principi già espressi in diversi precedenti della Suprema Corte.

A cura della Redazione

Fisco

Primo rimborso a febbraio 2021

Cashback al via dal 1° dicembre: come accedere al programma

Prende il via dal 1° dicembre la fase sperimentale del cashback, il programma infrannuale di rimborso in denaro, a favore di chi aderisce ed effettua acquisti fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, con strumenti di pagamento elettronici. Il cashback sarà a regime dal 1° gennaio 2021. In base al D.M. 24 novembre 2020 del MEF, che detta le disposizioni di attuazione, nel corso della fase sperimentale, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione; si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione, ma al rimborso accedono solo gli aderenti che hanno fatto almeno 10 transazioni. Il primo rimborso per il mese sperimentale sarà erogato a febbraio 2021.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle finanze, che detta le disposizioni di attuazione del **programma cashback**, in applicazione della legge di Bilancio 2020. Si tratta di un programma infrannuale di **rimborso in denaro**, a favore di chi aderisce ed effettua acquisti fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, con strumenti di pagamento elettronici.

Come aderire al programma di Cashback

L'adesione al Programma è **esclusivamente** su base volontaria, mediante la registrazione da parte del

contribuente (nell'APP IO o nei sistemi messi a disposizione da un Issuer Convenzionato) del proprio codice fiscale e degli estremi identificativi di **uno o più strumenti di pagamento elettronici** dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.

Leggi anche Cashback: via libera al programma di rimborso. Adesione con AppIO e in banca

Al momento della registrazione il contribuente dichiara di essere maggiorenne e residente in Italia, nonché di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati solo per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

La partecipazione al Programma ha inizio al momento dell'effettuazione della **prima transazione** tramite lo strumento di pagamento registrato.

In ogni caso, è possibile in qualsiasi momento effettuare la **cancellazione dal Programma** nell'APP IO. La cancellazione comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione dei dati personali inerenti al Programma, salvo che ci siano altre basi giuridiche al trattamento, come far fronte a eventuali contestazioni o contenziosi.

Quali dati sono trasmessi

Gli **Acquirer Convenzionati**, sulla base del PAN (il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta) fornito dall'aderente in sede di registrazione, verificano la partecipazione dell'aderente al programma e trasmettono i dati al sistema cashback attraverso un canale cifrato entro la giornata successiva al pagamento.

A PagoPA SpA sono trasmessi i seguenti dati per l'attuazione del Programma:

- HashPan (ossia l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN);
- gli estremi della transazione con esito positivo invita e presente anche sul sistema cassa;
- l'identificativo univoco dell'esercente.

Rimborso Cashback

Agli aderenti al programma è attribuito un **rimborso in misura percentuale** per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici ed è determinata per i periodi:

- 1° gennaio-30 giugno 2021;
- 1° luglio-31 dicembre 2021;
- 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Accedono al rimborso solo gli aderenti che abbiano

fatto un **minimo di 50 transazioni** regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino a un **valore massimo di 150 euro** per singola transazione. Le **transazioni superiori a 150 euro** concorrono fino all'importo di 150 euro. La quantificazione del rimborso è determinata sul valore complessivo delle transazioni effettuate, in ogni caso non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo.

I rimborsi saranno erogati per ciascun periodo rispettivamente nei mesi di **luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022** e avvengono sul codice IBAN indicato dall'Aderente.

La fase sperimentale

Sarà avviata dal 1° al 31 dicembre 2020. Anche in questo periodo il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino a un valore massimo di 150 euro per singola transazione, ma accedono al rimborso gli aderenti che abbiano fatto un **minimo di 10 transazioni**.

Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

Leggi anche Cashback in fase sperimentale dal 1° dicembre

Ai primi 100.000 aderenti che in ciascun periodo abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro, erogati per ciascun periodo rispettivamente nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle finanze, decreto 24/11/2020, n. 156 (Gazzetta Ufficiale 28/11/2020, n. 296)

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Decreto Ristori quater: cosa cambia per le scadenze fiscali e i contributi a fondo perduto

Il versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES e IRAP è stato prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e la proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si tratta di una delle misure previste dal decreto Ristori Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2020. Si amplia anche la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto e viene prevista una nuova indennità di 1.000 euro gli stagionali del turismo.

Nella seduta del 29 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Presidente **Giuseppe Conte** e del Ministro dell'economia e delle finanze **Roberto Gualtieri**, il **decreto Ristori Quater**, che introduce ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19.

Il decreto individua importanti misure con uno stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi, conseguenti al nuovo **scostamento di bilancio**, per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso.

Proroga secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP e della dichiarazione dei redditi

Il decreto Ristori Quater prevede alcune misure di carattere fiscale, tra cui la **proroga** del secondo acconto IRPEF, IRES E IRAP e la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP

In particolare, il versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES E IRAP viene prorogato **dal 30 novembre al 10 dicembre** per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Tra l'altro la proroga è estesa al **30 aprile** per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un **calo del 33% del fatturato** nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

Leggi anche Ristori quater: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

Il nuovo decreto ha previsto la **sospensione** dei **contributi previdenziali**, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell'Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sul punto occorre evidenziare che sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l'attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3

novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Quanto alla presentazione della **dichiarazione dei redditi** e dell'IRAP il termine è stato prorogato dal 30 novembre al **10 dicembre 2020**.

Definizioni agevolate, rateizzazioni e PREU

Il decreto Ristori Quater interviene anche con la proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia", che viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della **rottamazione-ter** e del **saldo e stralcio** in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata. Inoltre, sono state introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della **rateizzazione** concessa dall'**agente della riscossione**. In questo modo si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove **procedure esecutive**. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene **alzata a 100.000 euro** la soglia per i **controlli** e sale **da 5 a 10** il numero di **rate** che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. Sul punto, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Il saldo del **PREU** sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La restante parte può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

Contributi a fondo perduto e indennità

Si amplia la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto, che adesso prevede l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

Leggi anche Acconti, proroghe e fondo perduto: le Regioni che cambiano colore potrebbero perdere i benefici

Inoltre è stata prevista una nuova indennità **tantum di 1.000 euro** gli **stagionali del turismo**, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo** in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente,

gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Leggi anche Decreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi

Il nuovo decreto prevede anche l'aumento di 95 milioni della dotazione del Fondo unico per il sostegno delle **associazioni sportive e società sportive**.

Quanto ai lavoratori sportivi, per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro. Si tratta dei **lavoratori** del mondo dello **sport** titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Il decreto prevede lo stanziamento di 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle **fiere** e dei **congressi**, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.

Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello **spettacolo** e del **cinema** e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).

Nell'ambito della **sicurezza e forze armate**, sono stati stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Inoltre sono stati previsti 6,5 milioni di euro, destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza COVID-19.

Altre misure

Alle **Regioni** a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno in corso.

Il nuovo decreto prevede inoltre l'incremento di 500 milioni, per il 2020, della disponibilità del **fondo rotativo** per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle **imprese esportatrici** e l'istituzione di un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito

della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Infine, il decreto prevede anche che i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono **fondi immobiliari italiani** ammessi alle negoziazioni in un **mercato regolamentato** o in un sistema multilaterale di negoziazione possano, entro il 31 dicembre 2020, nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti e che le **elezioni suppletive** per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgano entro il 31 marzo 2021.

Con riferimento agli scenari di rischio, è stato stabilito che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

Alternanza scuola-lavoro o apprendistato per la qualifica: quale sgravio contributivo conviene di più

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Anche per il 2021 la promozione dell'occupazione giovanile si conferma uno degli obiettivi primari delle politiche di Governo, che si concretizzano nella previsione di incentivi contributivi mirati ad incentivare la complementarità tra formazione e lavoro, quale passaggio utile all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Un'azienda che decide di scommettere su un giovane al termine del suo percorso di studi può contare sul regime di favore previsto per l'apprendistato di primo livello e sullo sgravio contributivo triennale per l'alternanza scuola-lavoro. Quale agevolazione previdenziale conviene di più?

Chi

Apprendistato per la qualifica

Il contratto di apprendistato per la qualifica (o c.d. di apprendistato di primo livello) può essere avviato in **tutti i settori di attività** e interessa **giovani** che hanno compiuto i **15 anni di età** e **fino al compimento dei 25 anni**.

I datori di lavoro che assumono devono:

- essere in regola con le **norme sul "de minimis"**, richiamate dal Regolamento UE n. 1407/2013;
- essere in regola con i **versamenti contributivi**, oltre che con il rispetto degli altri obblighi di legge (art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006);
- rispettare gli **accordi e contratti collettivi** nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispettare il **diritto di precedenza**, il rispetto degli obblighi di legge o di contratto collettivo;
- non avere in corso, nell'unità produttiva interessata all'assunzione, **sospensioni o riduzioni di orario** riguardanti lavoratori in possesso della stessa qualifica.

Alternanza scuola-lavoro

I datori di lavoro privati, imprenditori e non, che assumono con **contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti**, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che non hanno ancora compiuto **30 anni di età (35 dal 2021)** e abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato, possono beneficiare di alcune agevolazioni contributive specificatamente previste per l'alternanza scuola-lavoro.

La legge di Bilancio 2018 prevede, infatti, l'**esonero totale** dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nel **limite massimo di 3.000 euro annui**, per un **periodo massimo di 36 mesi**.

I soggetti da assumere, oltre al rispetto del requisito anagrafico, devono svolto, presso il medesimo datore

di lavoro, almeno:

- il 30% delle **ore di alternanza scuola-lavoro** previste dalla legge 107/15;
- il 30% del **monte ore** previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei **percorsi di istruzione e formazione professionale** di cui al D.Lgs. 226/05;
- il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi degli **istituti tecnici superiori** di cui al DPCM n. 86 del 2008;
- il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Gli stessi, inoltre, non devono mai aver lavorato a tempo indeterminato.

Attenzione

L'incentivo spetta anche ai datori di lavoro che assumano studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato di alta formazione.

L'incentivo non spetta se il datore di lavoro:

- nei 6 mesi precedenti l'assunzione, ha proceduto a **licenziamenti individuali** o licenziamenti **collettivi** nella stessa unità produttiva;
- assume in attuazione di un **obbligo pre-esistente** o viola il **diritto di precedenza** alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- ha in atto **sospensioni dal lavoro** per crisi o riorganizzazioni aziendali, per medesimo livello e nella stessa unità produttiva;
- non è in regola con l'assolvimento degli **obblighi contributivi**;
- ha violato norme fondamentali a tutela delle **condizioni di lavoro**;
- non rispetta gli **accordi e i contratti collettivi** nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Cosa

Apprendistato per la qualifica

L'apprendistato di primo livello costituisce la tipologia contrattuale attraverso la quale la formazione effettuata in azienda diviene complementare al percorso di studi svolto dalle istituzioni scolastiche che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Per i **contratti stipulati a partire dal 2020**, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di **addetti pari o inferiore a 9** è riconosciuto, per un triennio, lo **sgravio del 100%** della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Le aziende che hanno alle proprie dipendenze un **numero di lavoratori superiore a 9**, ferma restando la contribuzione a carico del giovane pari al 5,84%, sono tenute a pagare una contribuzione che nel primo anno è pari all'1,5%, nel secondo anno al 3%, e del 5% nel terzo.

Inoltre, in caso di licenziamento, è disapplicata la norma sul **ticket di ingresso alla NASpI**.

Infine, non sono dovute la quota contributiva **finanziamento della NASpI** (1,31%) e quella destinata ai **fondi interprofessionali per la formazione continua** (0,30%).

Attenzione

Non è previsto alcun **obbligo retributivo** per le ore di formazione svolte all'interno della istituzione formativa di riferimento e l'erogazione di una retribuzione pari al 10% per le ore di formazione a carico del datore.

Alternanza scuola-lavoro

Si tratta di uno **sgravio strutturale** che prevede una speciale incentivazione contributiva per l'**assunzione a tempo indeterminato**, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studi, di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato diversi dal professionalizzante. In questo caso, il beneficio contributivo, comunque valido per un triennio, è **aumentato sino alla misura del 100%** dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile.

Come

Apprendistato per la qualifica

Le aziende che effettuano assunzioni con apprendistato di I livello **espongono direttamente in Uniemens** sia la percentuale di contribuzione ridotta che l'eventuale ulteriore sgravio totale previsto dalla legge di Bilancio 2020 in base alla dimensione aziendale.

Alternanza scuola-lavoro

L'erogazione dell'incentivo avviene mediante **conguaglio dei contributi** nella **denuncia contributiva Uniemens** indicando il **codice "GALT"**.

L'incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo.

Quando

Apprendistato per la qualifica

La durata del contratto varia, in base alla qualifica o del diploma da conseguire, **da 1 a 4 anni**.

Alternanza scuola-lavoro

L'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tutele crescenti, deve essere effettuata **entro 6 mesi** dall'acquisizione del titolo di studio.

Attenzione

Al datore di lavoro che, nei sei mesi successivi all'assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, viene **revocato l'esonero** e recuperato il beneficio già fruito.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di operaio del livello 3 del CCNL metalmeccanico artigianato

Prendiamo in esame il caso di un'**azienda artigiana** che applica il **CCNL del settore metalmeccanico** e decide di assumere un **giovane di età 23 anni di età**. La **retribuzione di base** è pari a **1.476,25 euro**. La **contribuzione ordinaria INPS** a carico del datore di lavoro è di 399 euro.

IPOTESI A) Il lavoratore viene assunto in **apprendistato di primo livello per 3 anni**. In questo caso la retribuzione da erogare è quella prevista per gli apprendisti e la contribuzione viene ridotta o azzerata a seconda della dimensione aziendale. Non è dovuto il premio INAIL.

IPOTESI B) Il lavoratore viene assunto con lo **sgravio per l'alternanza scuola-lavoro**. In questo caso non è prevista alcuna riduzione della retribuzione erogata, ma lo sgravio totale per i primi tre anni di contratto a tempo indeterminato, con il tetto massimo pari a 3.000 euro annui, da riparametrare in 250 euro al mese. Rimane quindi dovuta, nel caso in esame, una quota di contribuzione mensile pari a 149 euro annuo. E' inoltre dovuto in misura piena il premio INAIL sulla retribuzione erogata al lavoratore.

Risparmio %

Dall'esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti appare evidente che l'impatto, in termini di risparmio, dello **sgravio per l'alternanza scuola-lavoro** è

piuttosto **limitato** dal **tetto massimo** di sgravio applicabile per ciascuno dei tre anni oggetto di incentivazione. Il risparmio in termini di **costo del lavoro**, infatti, si attesta al **13%**.

Procedendo invece all'assunzione con l'**apprendistato**

di primo livello, grazie alle agevolazioni previste dalla normativa vigente, l'onere complessivamente posto a carico del datore di lavoro **si riduce fino quasi a dimezzarsi** per via della riduzione operata sui livelli retributivi e degli sgravi INPS e INAIL.

	Nessuno sgravio	Alternanza scuola-lavoro	Apprendistato I livello (oltre 9 dip.)	Apprendistato I livello (max 9 dip.)
Retribuzione lorda mensile erogata	1.476 euro	1476 euro	1.033 euro I anno 1.107 euro II anno 1.181 euro III anno	1.033 euro I anno 1.107 euro II anno 1.181 euro III anno
Contribuzione INPS	399 euro	149 euro	15 euro I anno 33 euro II anno 59 euro III anno	0
Contribuzione INAIL	89 euro	89 euro	0	0
Totale costo del lavoro annuo	1.964 euro	1.714 euro	1.048 euro I anno 1.140 euro II anno 1.240 euro III anno	1.033 euro I anno 1.107 euro II anno 1.181 euro III anno
RISPARMIO		13%	47% I anno 42% II anno 37% III anno	48% I anno 44% II anno 40% III anno

Lavoro e Previdenza

Le nuove misure anti Covid

Decreto Ristori quater: bonus da 1.000 a 800 euro per precari, autonomi e sportivi

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Una nuova indennità una tantum dell'importo di 1.000 euro in favore dei lavoratori autonomi e dipendenti danneggiati dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. E' quanto prevede il decreto Ristori quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, in favore degli stagionali e dei lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, degli autonomi occasionali, degli incaricati alle vendite a domicilio e dei lavoratori dello spettacolo. Lo stesso decreto riconferma, per il mese di dicembre 2020 e nella misura di 800 euro, un'indennità per i lavoratori sportivi.

Via libera del Consiglio dei Ministri "notturno" del 29 novembre 2020 al **decreto Ristori quater**, il quarto decreto legge delle serie "Ristori" che il Governo ha emanato nell'arco degli ultimi due mesi per disporre nuove misure urgenti per **imprese, professionisti e lavoratori** a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Ristori quater, in particolare, rinnova i **bonus di 1.000 euro** riconosciuti dal primo decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020) a specifiche categorie di **lavoratori dipendenti e autonomi** che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro a causa del COVID-19, secondo il meccanismo del doppio binario che distingue tra lavoratori che hanno e che non hanno fruito dell'indennità in precedenza. Per i primi, il riconoscimento avviene d'ufficio; per i secondi, su domanda.

Previsti anche nuovi aiuti per i **lavoratori dello sport**.

Lavoratori autonomi e dipendenti beneficiari dei bonus del decreto Ristori

Hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum dell'importo di 1.000 euro i lavoratori che ne hanno già beneficiato con il decreto Ristori (articolo 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137). Più nel dettaglio, si tratta dei:

- **lavoratori stagionali** e i **lavoratori in somministrazione** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori **intermittenti**;
- lavoratori **autonomi occasionali**;
- lavoratori **incaricati alle vendite a domicilio**;
- lavoratori dello **spettacolo**;
- lavoratori **a tempo determinato** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori autonomi e dipendenti non beneficiari dei bonus del decreto Ristori

Per coloro che invece non hanno beneficiato del bonus del decreto Ristori, si apre una nuova chance con il decreto Ristori quater. Potranno infatti chiedere l'una tantum dell'importo di 1.000 euro se rientranti nelle seguenti categorie:

1. **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI;
2. **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Anche in questo caso, i lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né dell'indennità di disoccupazione NASpI;
3. **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
4. **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater;
5. **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere sempre alla data di entrata in vigore del Ristori quater e che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

6. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Ristori quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonchè titolari di pensione.

A questi lavoratori si aggiungono poi i **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**. Per avere diritto all'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- c) assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità di 1.000 euro spetta infine ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo**:

· con almeno **30 contributi giornalieri** versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;

· con almeno **7 contributi giornalieri** versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Lavoratori sportivi

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il **mese di dicembre 2020** e nella misura di **800 euro** (come previsto dal decreto Ristori) l'indennità, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità è erogata **dalla società Sport e Salute S.p.A.**, è esentasse e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del **reddito di cittadinanza**, del **reddito di emergenza**, delle prestazioni di cui al Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44), dei redditi da lavoro autonomo (articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 compresi i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nonché ai **percettori di pensioni** di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai lavoratori già beneficiari dell'indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l'indennità pari a 800 euro è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda.

Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita **domanda** online.

Bilancio

Redazione del bilancio

Nell'IFRS 1 le regole tecniche per la prima adozione dei principi contabili internazionali

di Gabriella Manella - Dottore commercialista e revisore legale in Ancona

Quali regole tecniche bisogna seguire se si vuole passare dai principi OIC ai principi internazionali IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio? La risposta viene data dal documento IFRS 1. Se si vuole attivare la transizione, gli operatori troveranno in questo principio contabile tutto ciò che serve per redigere per la prima volta il bilancio d'esercizio secondo le nuove regole contabili. L'IFRS 1 spiega come effettuare il restatement, come applicare i nuovi standard contabili retrospettivamente (come se questi fossero sempre stati applicati dall'impresa o dal gruppo), come presentare il nuovo bilancio, nella struttura e nei contenuti, cosa evidenziare nelle note esplicative e quali prospetti di riconciliazione presentare.

Per un'impresa o gruppo che abbia sempre applicato i **principi contabili nazionali**, il processo di **transizione agli IFRS** comporta ancora oggi importanti implicazioni e modifiche relative ai sistemi contabili, informativi e di reporting. Le dimensioni della trasformazione e degli impatti derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali, tuttavia, si inquadrano all'interno di un riferimento costituito in particolare dall'IFRS 1, che stabilisce le regole tecniche di transizione disciplinando sia alcune importanti esenzioni adottabili dall'impresa neo-utilizzatrice - principalmente dirette a semplificare la complessità del procedimento - sia le modalità di redazione e presentazione del primo bilancio IFRS.

La redazione del bilancio in base ai **principi contabili internazionali** (IFRS) è ammessa nel nostro ordinamento, in alternativa all'applicazione dei principi contabili nazionali, in tutte le casistiche disciplinate dal D.Lgs. n. 38/2005 e successive modifiche, mentre l'obbligo di adozione di questi principi per le **società quotate** in mercati regolamentati dall'Unione Europea è sancito dal regolamento europeo CE 1606/2002.

Quando si può attivare la transizione da OIC a IFRS?

La transizione dai principi OIC agli IFRS, di conseguenza, è una procedura attivabile in vari contesti:

- nel caso di società che si apprestano a **collocare le proprie azioni** sul mercato, che dovranno quindi redigere sia il bilancio d'esercizio che quello consolidato in base agli IFRS;
- in caso di imprese (o gruppi) che vengano **acquisite** da altre imprese, italiane o estere, che adottino questi principi e ne richiedano l'adozione per la redazione del group reporting package o anche per la redazione del bilancio civilistico; oppure, infine,
- a seguito di **scelte** effettuate dal **management** di un'impresa o di un gruppo per motivi di immagine o altre motivazioni.

Nonostante l'importante avvicinamento degli OIC agli IFRS realizzato con la riforma del bilancio del 2016, esistono ancora significative e complesse **differenze** tra questi due set di principi: oltre al diverso trattamento dell'**avviamento** che, come ben noto, è oggetto solo di impairment per perdite di valore, basti pensare agli impatti dell'**IFRS 15** sui criteri di rilevazione dei ricavi prodotti, ivi incluse anche possibili modifiche di rilievo ai sistemi informativi, in alcuni settori di attività; o al diverso trattamento introdotto dall'**IFRS 16** per i **contratti di leasing e affitto**, e così via.

Alle implicazioni di carattere contabile e sui sistemi informativi si aggiungono poi le necessarie modifiche del **reporting gestionale** e di **budget** e l'ampia rivisitazione delle caratteristiche e contenuti dell'**informativa di bilancio**.

Tutto ciò fa sì che la transizione agli IFRS costituisca un processo complesso - sicuramente in sede di prima adozione ma anche in termini di applicazione negli esercizi successivi - che dovrà essere quindi valutato e gestito attentamente dalle direzioni delle imprese che si trovino, per scelta o per obbligo, a porla in essere.

Come si effettua la transizione dagli OIC agli IFRS?

IFRS 1

Proprio con l'obiettivo di regolamentare le **modalità di transizione**, nell'ambito dei principi contabili internazionali è ricompreso lo **IFRS 1**: specifico documento che **disciplina** le **regole** e le **tecniche contabili** da utilizzarsi in questi contesti rispettando, al contempo, il requisito basilare posto dallo **IAS 1** perché un bilancio possa effettivamente qualificarsi come redatto in base agli IAS/IFRS: l'applicazione integrale di tutti gli standard internazionali e relativi documenti interpretativi in vigore.

Su cosa si effettua il restatement?

Innanzitutto, tenuto conto che nel nostro ordinamento i bilanci devono essere presentati con un solo anno

comparativo, il restatement va effettuato sui **prospetti comparativi** del **primo bilancio** redatto in base agli IFRS e sulla **situazione patrimoniale di apertura** relativa all'**esercizio comparativo**.

In pratica, ipotizzando che un'impresa decida di redigere in base agli IFRS il bilancio al 31 dicembre 2020, dovranno essere rideterminati la situazione patrimoniale al 1° gennaio 2019 (data che viene identificata come transition date) e l'intero bilancio dell'esercizio 2019.

Nel primo bilancio IFRS applicazione retrospettiva di tutti i principi

Per quanto riguarda operativamente l'utilizzo della diversa regolamentazione, in generale è richiesta un'**applicazione retrospettiva** di tutti i principi in vigore alla data di riferimento del primo bilancio IFRS, come se questi standard fossero sempre stati applicati dall'impresa o dal gruppo.

Tenuto conto della complessità, ma anche, in alcuni contesti, dell'impossibilità o opinabilità di questa ricostruzione, l'IFRS 1 stabilisce alcune **eccezioni obbligatorie** alla **regola retrospettiva** ed alcune **esenzioni di carattere facoltativo**, meglio descritte di seguito.

In pratica, il neo-utilizzatore dovrà rilevare tutte le attività e passività sulla base di quanto previsto dai vari principi e **stornare** le attività e passività che **non** sono **riconosciute** dagli stessi.

Seguendo le ipotesi presentate, le rettifiche alla **situazione patrimoniale di apertura** al 1° gennaio 2019 saranno portate a **riduzione /aumento** del **patrimonio netto** (salvo limitati casi riconducibili a rettifiche di avviamento e attività immateriali che sono oggetto di una specifica disciplina), mentre quelle di **pertinenza** dell'**esercizio 2019** parteciperanno alla **rideterminazione** del **risultato** di quell'esercizio.

Eccezioni facoltative

Tra le possibili "esenzioni" previste dall'IFRS 1 (**Appendici C e D** cui il neo-utilizzatore dovrà fare riferimento all'avvio del progetto di transizione agli IFRS) rientrano, ad esempio, alcune **semplificazioni** tese a **evitare** la **rideterminazione** del "costo" delle **immobilizzazioni materiali**, indipendentemente dal metodo di valutazione delle stesse (costo o fair value) prescelto dal neo-utilizzatore.

La più importante semplificazione, tuttavia, è quella relativa al trattamento delle **business combinations** realizzate prima della transition date.

In particolare, il neo-utilizzatore potrà scegliere di non applicare retroattivamente l'IFRS 3 a queste operazioni, soluzione questa che consente di evitare la complessa e difficile ricostruzione ex-post della cosiddetta purchase price allocation prevista da questo principio.

È opportuno precisare, però, che il ricorso a questa esenzione non significa mantenere invariati i valori delle relative attività e passività iscritte alla data di transizione: il principio stabilisce in dettaglio le regole da seguire per mantenere o modificare il valore delle attività e passività riconducibili alle pregresse business combinations, nonché le modalità di contabilizzazione delle necessarie modifiche.

Sempre in tema di **aggregazioni aziendali**, è consentito il ricorso a **soluzioni intermedie**: ad esempio, il neo-utilizzatore potrebbe ritenere opportuno rideterminare solo una o alcune determinate business combinations (ad esempio, un'importante acquisizione agli inizi del 2018).

Questa soluzione è percorribile purché si proceda comunque alla rideterminazione di tutte le operazioni successive: sempre seguendo le ipotesi precedenti, l'esenzione dall'adozione retrospettiva dell'IFRS 3 sarà limitata alle operazioni realizzate prima dell'esercizio 2018.

Infine, è opportuno precisare che alle business combinations eventualmente rideterminate devono essere applicate retroattivamente anche le disposizioni dell'IFRS 10 sul trattamento degli azionisti di minoranza.

Eccezioni obbligatorie

Passando poi alle eccezioni obbligatorie, il principio opportunamente **vieta** la **rideterminazione** di **stime** laddove questa derivi dall'utilizzo di migliori informazioni disponibili alla data di transizione, limitando l'applicazione retrospettiva ai soli casi in cui esista una differenza nei principi contabili sottostanti; le altre "eccezioni", riferite a fattispecie particolari, sono riportate nell'**Appendice B dell'IFRS 1**.

Struttura e contenuti del primo bilancio redatto in base ai principi IFRS

Per quanto riguarda la struttura e i contenuti del primo bilancio redatto in base ai nuovi principi, è **richiesta** la **pubblicazione** di una **situazione patrimoniale a tre date** (inclusa, cioè, la situazione di apertura dell'anno comparativo) mentre gli **altri prospetti obbligatori** (conto economico complessivo, rendiconto finanziario e prospetto dei movimenti di patrimonio netto) riporteranno, come di norma, i **dati dell'esercizio in chiusura** e di quello **comparativo**.

Cosa scrivere nelle note esplicative

Infine, nelle note esplicative dovrà essere chiaramente evidenziato che si tratta del primo bilancio redatto in base agli IFRS; inoltre, dovrà essere data adeguata spiegazione circa gli effetti prodotti dalla transizione in termini patrimoniali, economici e finanziari.

Prospetti di riconciliazione

A tal fine, pur senza stabilire un format predefinito,

l'IFRS 1 richiede la presentazione di **prospetti di riconciliazione** tra i dati originari e quelli rideterminati riferiti a:

- **situazione patrimoniale di apertura** alla data di passaggio agli IFRS (i.e., situazione patrimoniale al 1° gennaio 2019);

- **situazione patrimoniale di chiusura** dell'ultimo esercizio redatto in base agli OIC (i.e., situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019);

- **conto economico complessivo** relativo all'**ultimo bilancio** redatto in base agli OIC (i.e., conto economico complessivo 2019).

01/01/2019	Note	Principi contabili nazionali	Effetti della conversione agli IFRS		IFRS
			Riclassifiche	Rettifiche	
Immobilizzazioni materiali	x
Diritti d'uso	x
.....	x
31/12/2019	Note	Principi contabili nazionali	Effetti della conversione agli IFRS		IFRS
			Riclassifiche	Rettifiche	
Immobilizzazioni materiali	x
Diritti d'uso	x
.....	x
31/12/2019	Note	Principi contabili nazionali	Effetti della conversione agli IFRS		IFRS
			Riclassifiche	Rettifiche	
Ricavi delle vendite	x
Altri ricavi e proventi	x
.....	x

Nei prospetti presentati nella tabella a titolo meramente esemplificativo si è ritenuta opportuna la distinzione tra rettifiche vere e proprie, che impattano quindi sul risultato d'esercizio e/o sul patrimonio netto, e mere riclassifiche. Sarà comunque il neo-utilizzatore a valutare la modalità più chiara di presentazione di tali dati ed informazioni.

Occorre però puntualizzare che l'**IFRS 1** richiede invece la **distinzione** tra gli impatti della transizione agli IFRS e quelli derivanti da un'eventuale correzione di errori commessi nell'applicazione dei precedenti

principi contabili; errori rilevati, evidentemente, in sede di transizione ai nuovi principi.

I **prospetti di riconciliazione**, presentati in un'apposita sezione o nota del primo bilancio redatto in base agli IFRS, saranno corredati da note di commento in cui saranno evidenziate le semplificazioni utilizzate e saranno spiegate le cause delle principali rettifiche e riclassifiche presenti nelle riconciliazioni nonché illustrati gli effetti prodotti sul nuovo rendiconto finanziario rispetto a quello originariamente pubblicato.

Finanziamenti

Per imprese di qualsiasi dimensione

**Bando Economia Circolare:
al via la compilazione delle
domande**

Si apre la prima fase del bando Economia Circolare. Dopo la proroga disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 6 novembre 2020, dal 30 novembre 2020, le imprese, utilizzando esclusivamente la procedura accessibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, potranno inserire la domanda di agevolazione e gli allegati richiesti. L'invio delle istanze compilate potrà essere effettuato a partire dal 10 dicembre 2020. Ai fini della presentazione delle domande, le imprese, tra cui quelle di nuova costituzione, devono disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati, ovvero per le imprese individuali e le società di persone disporre di almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate.

Tutto pronto per la **compilazione delle domande** per il bando **Economia Circolare**. Dopo la proroga disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto 6 novembre 2020, dal **30 novembre 2020** apre la procedura di caricamento delle proposte e degli allegati richiesti.

Le domande di agevolazione dovranno essere inserite esclusivamente tramite la **procedura informatica** indicata nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".

Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, l'**attestazione di disponibilità alla concessione del finanziamento** resa dalla banca finanziatrice convenzionata con Cassa Depositi e Prestiti (l'elenco è disponibile alla pagina dedicata del sito web di Cassa Depositi e Prestiti).

In caso di **progetti congiunti**, tale attestazione deve essere presentata da ciascuno dei soggetti proponenti. L'invio delle istanze correttamente compilate potrà essere effettuato a partire dal 10 dicembre 2020.

Leggi anche Economia circolare: come accedere ai finanziamenti per riconvertire i processi produttivi

Chi può presentare domanda

Le domande possono essere presentate da **imprese di qualsiasi dimensione** che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Per i soli **progetti congiunti** (che possono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto

di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato), sono ammessi anche gli **organismi di ricerca**, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti. Ai fini della presentazione delle domande, le imprese, tra cui quelli di nuova costituzione, devono disporre di **almeno 2 bilanci approvati e depositati** ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate.

Cosa finanzia

Il bando sostiene attività di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle **tecnologie abilitanti fondamentali** (Key Enabling Technologies, KETs).

I progetti devono essere finalizzati alla **riconversione produttiva** delle attività economiche nell'ambito dell'economia circolare, in una o più delle seguenti linee di intervento:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di **trattamento e trasformazione dei rifiuti**;
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di **simbiosi industriale**;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di **packaging intelligente** (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del **materiale multileggero**, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

I progetti ammissibili devono:

- prevedere spese e costi ammissibili **non inferiori a 500.000 euro** e non superiori a 2 milioni di euro;
- avere una **durata non inferiore a 12 mesi** e non superiore a 36 mesi.

A cura della Redazione

Impresa

Formalità doganali e accise

Brexit: nuovi modelli organizzativi per le imprese. In vista dell'exit day

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade & Customs services

In un clima di perdurante incertezza sull'esito della Brexit, anche se i negoziati continuano, possono essere individuati alcuni punti fermi sui quali le aziende italiane possono costruire un modello efficiente, sicuro e competitivo per lo sviluppo delle nuove relazioni commerciali con il Regno Unito. In particolare, occorrerà gestire la relazione con gli uffici doganali delle due parti per soddisfare le pretese di riconoscibilità delle merci e della loro origine e destinazione, nonché individuare il corretto modello di distribuzione per la gestione delle vendite a clienti situati in UK. Particolare attenzione deve essere rivolta alla circolazione di prodotti sottoposti alle accise. Con il recesso dalla UE, cadono le regole armonizzate che affidano la movimentazione di prodotto alla gestione telematica con l'impiego di modelli eAD

C'è ottimismo su un possibile accordo sulla **Brexit** alla luce del protrarsi delle negoziazioni e della reiterata disponibilità della UE, ancora in attesa di determinazioni conclusive da parte del Governo Britannico. Nel frattempo, l'**exit day** ormai imminente sta sempre più catalizzando le attenzioni di tutti gli attori del cross border trade tra EU e UK, nella prospettiva di definire i nuovi **modelli di delivery** che - per ciascuna area di business - le aziende italiane dovranno implementare per rispondere alla discontinuità che sarà generata a partire dal 1° gennaio 2021.

Nella prospettiva di preparare la platea dei potenziali utenti (si parla di almeno 43.000 aziende italiane con rapporti commerciali con UK con nessuna esperienza in materia di export), il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC)** - nella giornata del 24 novembre - ha organizzato un **evento** con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato a fare un punto sulle peculiarità della nuova relazione con il Regno Unito.

Ebbene sì, in un clima di perdurante incertezza che si protrae ormai dall'indomani del referendum del giugno 2016, possono essere individuati alcuni punti fermi sui quali le aziende italiane possono costruire un nuovo modello di delivery verso il Regno Unito, indipendentemente da quale sarà la natura di un possibile accordo che giunga entro la fine del 2020.

Leggi anche Brexit ed esportazioni di prodotti dual use: le corrette autorizzazioni per evitare sanzioni

Nuove relazioni commerciali con il Regno Unito
Certamente, avremo le **formalità doganali**. Ogni operatore che voglia continuare ad intrattenere relazioni commerciali con interlocutori britannici sarà obbligato al rispetto degli adempimenti dichiarativi in linea di dogana.

Si tratta - in esportazione dalla EU come in importazione

in UK - di gestire la relazione con gli uffici doganali delle due parti per soddisfare le pretese di **riconoscibilità delle merci** e della loro **origine** e **destinazione**. Tutto gli operatori (soprattutto quelli che non avevano fino ad oggi esperienza di rapporti commerciali con paesi extraEU) dovranno rimodulare la relazione convertendo cessioni ed acquisti intraunionali in cessioni all'esportazione e importazioni. Il primo riflesso va ovviamente alla **riqualificazione della fatturazione** che non avrà più alcuna neutralità fiscale e che vedrà le merci presentate in importazione (in entrambe le direzioni) incise dall'IVA localmente applicabile.

A questo proposito, ogni operatore, in ragione di quale sia la configurazione dell'attuale modello, dovrà valutare come gestire la "grammatica doganale" per la interlocuzione con gli uffici che si instaurerà dal 1° gennaio 2021, scegliendo l'incoterms più adeguata, identificando il **corretto codice di classificazione** della merce, attestando l'origine dei prodotti movimentati.

Modelli di distribuzione

Dall'**Italia**, la formula più adeguata per le aziende di dimensioni più contenute che vogliano lasciare al proprio cliente britannico gli oneri di importazione nel Regno Unito, sembra più interessante la scelta su un FCA (**Free Carrier**) sdoganato per ottenere il **Movement Reference Number (MRN)** con il quale la stessa azienda potrà disporre della prova dell'avvenuta esportazione.

Per le società che, invece, siano determinate a **spostare** la propria **merce in UK** per gestire localmente la vendita a clienti ivi residenti, possono delinearsi almeno due distinti modelli di distribuzione:

- **cessione all'esportazione** verso la consociata che curerà gli adempimenti doganali in import. In questa modalità, sarà necessario per la società residente in UK acquisire il **codice EORI GB** (o EORI NI, per il Nord Irlanda), al fine di poter colloquiare formalmente

con la HMRC (Her Majesty Revenue and Customs);
- **esportazione con lista valorizzata** verso una propria partita IVA (da qualificare come rappresentanza fiscale, anche se sembra che sarà concesso un periodo di transizione per la continuità di identificazioni dirette già esistenti) che curerà l'importazione a destino, con la cautela di avvalersi di un agente doganale residente (come precisato dal pacchetto di provvedimenti denominato "Exiting the EU", adottato dal Governo britannico già dal 2018 per regolare le attività "cross border trade". In questo modo, la cessione successiva gestita attraverso la partita IVA UK sarà con IVA domestica. In entrambi i casi, vale ricordare che il **pacchetto "Exiting the EU"** prevede diverse formule per gestire il traffico merci nel Regno Unito, prevedendo diverse opportunità per differire o neutralizzare il pagamento dei dazi e dell'IVA.

Prodotti sottoposti alle accise

Particolare attenzione deve essere rivolta alla circolazione di prodotti sottoposti alle accise (oli minerali, tabacchi e prodotti alcolici). Con il recesso dalla UE, cadono le regole armonizzate che affidano la movimentazione di prodotto alla gestione telematica con l'impiego di **modelli eAD**.

Nella nuova relazione, ad esempio, per l'esportazione di prodotti **alcolici e bevande spiritose** (vini e liquori) sarà necessario usare l'eAD dal deposito fiscale fino al luogo dal quale i prodotti lasceranno il territorio della UE, con la presentazione di una dichiarazione di

esportazione, indicando il codice ARC nel box 44 del DAU (Documento Unico Amministrativo) presso l'ufficio doganale di esportazione

Per quanto concerne le **operazioni a cavallo** dell'exit day, per ogni tipologia di merce, vale ricordare che l'art. 41 dell'Accordo di recesso precisa che "Ogni bene legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può: a) essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale; b) essere messo in servizio nell'Unione o nel Regno Unito, qualora previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione".

Ovviamente, è a carico dell'operatore economico l'onere della prova per dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione (art. 42).

Per la movimentazione delle merci, sono fatte salve le modalità di impiego del Transito con il suggerimento di qualificare mittente e ricevente come speditore e destinatario autorizzato, per mitigare le formalità.

In definitiva, attendendo di sapere se alle diverse discontinuità saranno applicati anche i dazi doganali, è già possibile per le aziende italiane predisporre - con una interessante operazione di "ingegneria doganale" - una modello di relazione efficiente, sicuro e competitivo.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Marchi collettivi: dal 15 dicembre al via le domande per l'agevolazione diretta alla promozione all'estero

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. Nel decreto sono stabiliti inoltre, termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021 pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 il decreto 20 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono stabiliti criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la **promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani**. Nel decreto sono stabiliti inoltre, termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.

Soggetto gestore

Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla ricezione e istruttoria delle domande, saranno curate da **Unioncamere** che è altresì incaricato all'erogazione delle agevolazioni anche attraverso strutture in house del sistema camerale.

Ambito soggettivo

Sono beneficiari della misura agevolativa le **associazioni rappresentative di categoria** che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino i requisiti previsti dal codice della proprietà industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i requisiti previsti dal codice della proprietà industriale, le quali a far data **dal 13 marzo 2020**:

- abbiano depositato una **domanda di registrazione** di marchio collettivo o di certificazione;
- abbiano depositato una **domanda di conversione** del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato.

Le associazioni inoltre, alla data di presentazione della

domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere sede legale in Italia;
- nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche;
- non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- non avere assunto delibere di scioglimento dell'associazione.

Ambito oggettivo

Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un **progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo** o di certificazione. Il progetto deve prevedere la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio:

- fiere e saloni internazionali;
- eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
- incontri bilaterali con associazioni estere;
- seminari in Italia con operatori esteri e all'estero;
- azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire **dalle ore 9,00 del 15 dicembre 2020 ed entro e non oltre le 24,00 del 29 gennaio 2021** pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere trasmesse **esclusivamente tramite PEC** dell'associazione all'indirizzo PEC: marchicollettivi@legalmail.it indicando nell'oggetto «**Agevolazioni per marchi collettivi/certificazione**». Tutta la documentazione deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del soggetto proponente. La data di presentazione è la data di ricezione, a mezzo PEC, della domanda di agevolazione.

Il decreto specifica che le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 20/11/2020 (Gazzetta Ufficiale 28/11/2020, n. 296)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: il Ministero della

Salute riduce le zone rosse

Entrano nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza del Ministero della Salute è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e le misure in essa contenute entrano in vigore il 29 novembre 2020 e saranno fino al 3 dicembre. Con una seconda ordinanza il ministero rinnova inoltre, sempre fino al 3 dicembre, le misure restrittive vigenti disposte per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre 2020 due ordinanze del 27 novembre 2020 emesse dal Ministero della Salute allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e che, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, dispone il passaggio di alcune regioni dall'area rossa e/o arancione a quella gialla e/o arancione con un alleggerimento delle misure restrittive.

Nello specifico:

- **nella prima Ordinanza**, il ministero dispone il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia;

- **nella seconda Ordinanza**, il ministero rinnova le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre scorso per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa.

Allo stato attuale quindi complessivamente la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente:

Area gialla: Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto;

Area arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;

Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Le misure restrittive da applicare restano quelle stabilite nel dpcm del 3 novembre 2020 con delle misure standard nazionali da applicarsi a tutte le aree e delle limitazioni differenti da applicare alle regioni a seconda del grado di rischio che sarà loro assegnato.

Entrata in vigore

Entrambe le ordinanze producono i loro effetti dal **29 novembre** e le disposizioni in esso contenute saranno **valide fino al 3 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Impresa

In audizione alle commissioni di Camera e Senato

MES, Gualtieri: riforma strategica per il sostegno al sistema bancario europeo

La riforma complessiva del meccanismo di stabilità europeo - MES avverrà in contemporanea con l'istituzione della rete di sicurezza per il Fondo di risoluzione bancaria e contribuirà a sostenere la risoluzione delle crisi relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, con effetti positivi anche per il sistema bancario europeo e italiano. E quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante l'audizione davanti alle Commissioni Bilancio, Finanze e Politiche UE di Camera e Senato. Il Ministro ha poi sottolineato che il Governo ha una posizione coerente con le indicazioni del Parlamento e la risoluzione di maggioranza approvata lo scorso dicembre 2019.

Si è svolta l'audizione informale, in video conferenza, del Ministro dell'Economia, **Roberto Gualtieri**, davanti alle Commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato in vista dell'**Eurogruppo** del 30 novembre.

L'agenda dell'incontro europeo prevede come argomenti la **riforma del Trattato del MES** che prevede l'introduzione di un **sostegno finanziario comune al Fondo di risoluzione unico** (Single Resolution Fund), con valutazione della riduzione del rischio che potrebbe essere determinata dall'introduzione anticipata del citato sostegno, l'ulteriore rafforzamento dell'**Unione bancaria** e, in particolare, l'esame della relazione intermedia del gruppo di lavoro ad alto livello sulla proposta che prevede l'introduzione di uno **schema europeo di assicurazione dei depositi** (European deposit insurance scheme - EDIS) nonché la preparazione del Vertice euro (che si terrà a margine del Consiglio europeo).

Posizione del Parlamento

Va ricordato che il nostro Parlamento, nelle sedute dell'11 dicembre 2019, dedicate alle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre, ha approvato, con il **parere favorevole del Governo**, specifica risoluzione con cui si esclude qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico, si assicura la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere e il pieno

coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES.

Sostegno alle istituzioni bancarie e finanziarie

Il Ministro ha sottolineato in primo luogo che il Governo ha una posizione coerente con le indicazioni del Parlamento e la risoluzione di maggioranza approvata lo scorso dicembre 2019. Ha poi evidenziato come la riforma del MES all'esame dell'Eurogruppo va distinta dal suo utilizzo che necessita piuttosto del passaggio parlamentare.

La **riforma** complessiva del **meccanismo di stabilità europeo** avverrà in contemporanea con l'istituzione della **rete di sicurezza** (backstop) al fondo di risoluzione bancaria e a una valutazione più positiva dei rischi del sistema bancario europeo e italiano.

Va ricordato come nella modifica in fieri del MES, il meccanismo, oltre a supportare la **risoluzione delle crisi** relative alle **finanze pubbliche** degli Stati membri, fornirebbe anche la garanzia comune (**backstop**) al **Fondo di risoluzione unico delle banche**.

Dal singolare "obiettivo" si passerebbe al plurale "obiettivi". Il MES sarebbe destinato a supportare la **risoluzione delle crisi** sia con riferimento alle finanze pubbliche degli Stati membri che alle relative **istituzioni bancarie e finanziarie**, integrandosi nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM).

In questo modo, prosegue Gualtieri, si valorizzerà una valutazione positiva dei progressi delle nostre banche che porterebbe a escludere ogni possibilità di ulteriori misure restrittive o penalizzanti.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.